

ATTO COSTITUTIVO



L'anno 2024, il giorno 1 del mese di MARZO a RIPA TEATINA (CH) in Via Feudo N. 41 sono presenti i signori:

- MARCO TIBERIO DI VIRGILIO nato il 24/10/1971 a RIPA TEATINA (CH) residente in RIPA TEATINA (CH), alla Via FEUDO N. 41, CF: DVRMCT71R24H320W,
- FRANCESCA DI PALMA nata il 31/07/1983 a GUARDIAGRELE (CH) residente in RIPA TEATINA (CH), alla Via VIALE EUROPA N. 86, CF: DPLFNC83L71E243C,
- CARLO DI NELLA nato il 25/03/1959 a ORTONA (CH) residente in RIPA TEATINA (CH), alla Via CONTRADA FEUDO N. 72/A, CF: DNLCRL59C25G141T,
- DE LUTIIS MARIA GABRIELLA nata il 18/11/1958 a RIPA TEATINA (CH) residente in RIPA TEATINA (CH), alla Via CONTRADA FEUDO N. 68/A, CF: DLTMGB58S58H320E,
- FERNANDO PASQUALUCCI nato il 27/04/1961 a CHIETI (CH) residente in RIPA TEATINA (CH), alla Via CONTRADA FEUDO N. 74, CF: PSQFNN61D27C632C,
- ANTONIO CORRADO nato il 30/06/1946 a RIPA TEATINA (CH) residente in RIPA TEATINA (CH), alla Via CONTRADA FEUDO, CF: CRRNTN46H30H320T,
- ANTONIETTA SALVATORE nata il 04/04/1952 a FARA FILIORUM PETRI (CH) residente in RIPA TEATINA (CH), alla Via COLLE DEL FEUDO N. 16, CF: SLVNNT52D44D494U,
- TINA ORSIENA nata il 27/12/1953 a PENNE (PE) residente in RIPA TEATINA (CH), alla Via COLLE DEL FEUDO N. 70, CF: RSNTNI53T67G438B,
- EMILIANO MARCELLO nato il 25/12/1978 a CHIETI (CH) residente in RIPA TEATINA (CH), alla Via CONTRADA FEUDO N. 85, CF: MRCMLN78T25C632S

con lo scopo, mediante la presente scrittura privata, di convenire e stipulare quanto segue:

È costituita, tra i comparenti, un'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONTRADA FEUDO", in sigla "A.P.S. CONTRADA FEUDO".

L'associazione ha la sede legale a RIPA TEATINA (CH), alla Via FEUDO N. 41.

L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Nello specifico, l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:
- organizzazione e promozione di manifestazioni ed eventi di tipo culturali, teatrali, ricreativi e artistici, sia in ambiti pubblici che privati, anche a livello nazionale;
 - promozione e valorizzazione della cultura del territorio attraverso attività di tipo culturali e teatrali, in tutte le sue forme;
 - organizzazione e promozione di corsi di teatro con il fine di valorizzare e promuovere la le tradizioni del territorio;

- promozione di ogni altra attività ed iniziativa utile alla realizzazione e al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017. I costituenti si danno reciprocamente atto di aver versato a favore dell'associazione la somma di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) che costituisce il patrimonio iniziale della medesima.

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

L'associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto approvato dall'Assemblea. Lo Statuto è reso parte integrante del presente atto allegato alla lettera "A".

Nel corso dell'Assemblea sono nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:

- 
1. MARCO TIBERIO DI VIRGILIO (PRESIDENTE/CONSIGLIERE);
 2. FRANCESCA DI PALMA (VICE - PRESIDENTE/CONSIGLIERE);
 3. CARLO DI NELLA (SEGRETARIO-TESORIERE/CONSIGLIERE).
 4. MARIA GABRIELLA DE LUTIIS (CONSIGLIERE).
 5. FERNANDO PASQUALUCCI (CONSIGLIERE).
 6. ANTONIO CORRADO (CONSIGLIERE).
 7. ANTONIETTA SALVATORE (CONSIGLIERE).
 8. TINA ORSIENA (CONSIGLIERE).
 9. EMILIANO MARCELLO (CONSIGLIERE).

Tutti gli eletti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili.

Il Consiglio Direttivo così costituito elegge in prima adunanza il Presidente, nella persona del Sig. MARCO TIBERIO DI VIRGILIO, il Vice-Presidente, nella persona della Sig.ra FRANCESCA DI PALMA ed il Segretario/Tesoriere, nella persona del Sig. CARLO DI NELLA, che hanno accettato l'incarico, e assolverà gli obblighi come da Statuto.

Il Consiglio Direttivo e le altre cariche così costituite rimarranno in carica per un anno per i primi due anni dalla nascita dell'associazione per poi successivamente alla chiusura dell'esercizio al 31/12/2025 avere una durata triennale.

Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2024. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Firme dei costituenti:

Sig. MARCO TIBERO DI VIRGILIO



Sig. FRANCESCA DI PALMA



Sig. CARLO DI NELLA



Sig. MARIA GABRIELLA DE LUTIS



Sig. FERNANDO PASQUALUCCI



Sig. ANTONIO CORRADO



Sig. ANTONIETTA SALVATORE



Sig. TINA ORSIENA



Sig. EMILIANO MARCELLO



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

È costituita ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, l'Associazione denominata "Associazione di promozione sociale Contrada Feudo", in sigla "A.P.S. Contrada Feudo" con sede legale in Ripa Teatina, via Feudo, n. 41. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Art. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, nella fattispecie:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Nello specifico, l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

- organizzazione e promozione di manifestazioni ed eventi di tipo culturali, teatrali, ricreativi e artistici, sia in ambiti pubblici che privati, anche a livello nazionale;
- promozione e valorizzazione della cultura del territorio attraverso attività di tipo culturali e teatrali, in tutte le sue forme;
- organizzazione e promozione di corsi di teatro con il fine di valorizzare e promuovere la le tradizioni del territorio;
- promozione di ogni altra attività ed iniziativa utile alla realizzazione e al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'Associazione, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017, può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

L'Associazione può, altresì, avvalersi di sostenitori ovvero di soggetti che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero dei soci.

Art. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quote di iscrizione, raccolte fondi, rendite patrimoniali, donazioni e lasciti testamentari, entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (*rif.* Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017) e contributi pubblici e privati.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

Possono essere soci dell'Associazione:

1. le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
2. le associazioni di promozione sociale;
3. altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali per oltre 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il versamento.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi in qualsiasi momento.

Art. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO – ORGANO AMMINISTRATIVO

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e nove, nominati dall'Assemblea, dura in carica un anno per i primi due anni dalla nascita dell'associazione per poi successivamente alla chiusura dell'esercizio al 31/12/2025 avere una durata triennale, i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente e ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice-Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Al Segretario, invece, spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 8

ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci al momento della convocazione.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante lettera, *e-mail* ovvero avviso affisso nella sede associativa. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative.

In Assemblea ciascun socio ha un voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno sei ore.

L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo

scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio di esercizio;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 9

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 10

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i..

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 12

SCIoglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 13

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Firme dei costituenti:

Sig. MARCO TIBERO DI VIRGILIO

Sig. FRANCESCA DI PALMA

Sig. CARLO DI NELLA

Sig. MARIA GABRIELLA DE LUTIS

Sig. FERNANDO PASQUALUCCI

Sig. ANTONIO CORRADO

Sig. ANTONIETTA SALVATORE

Sig. TINA ORSIENA

Sig. EMILIANO MARCELLO

Marco Tiberio Di Virgilio

Francesca Di Palma

Carlo Di Nella

Maria Gabriella De Luti

Fernando Pasqualucci

Antonio Corrado

Antonietta Salvatore

Tina Orsiena

Emiliano Marcello

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Ortona

Il presente atto è stato qui registrato il 18/03/2024

al n. 65 serie 3

Versamento di € 328,00 effettuato il 18/03/2024

